

Prot. N° 480064
del 29/09/21

2507



A.I.L.M.A.G.

SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA AL MELANOMA

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione italiana lotta al melanoma "Amici di Gabriella Pomposelli"

A.I.L.M.A.G.

In data 30/10/2020 alle ore 17.30, presso la sede legale sita in Mercato San Severino alla Via Terre n. 9, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione italiana lotta al Melanoma "Amici di Gabriella Pomposelli" A.I.L.M.A.G., in seconda convocazione, in seguito a convocazione del 29 settembre 2020, con il seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello statuto dell'Associazione ai dettami del D.L.G.S. n. 117/2017;
- 2) comunicazioni del Presidente;

Il Presidente chiama a fungere da segretario il socio Caliendo Iolanda, che accetta.

Il Presidente comunica che i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno 2020 risultano essere n. 48 e che di questi i presenti all'assemblea straordinaria risultano essere n. 37, nelle persone di:

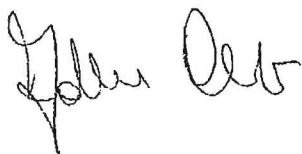
Adinolfi Giovanna, Boffardi Carmine, Boffardi Francesco, Borriello Andrea, Calabrese Antonio, Calabrese Clelia, Caliendo Iolanda, Capaldo Giuseppe, Castiglione Stefano, Cataldo Rocco, Citro Michele, Clemente Nicola, Coppola Sonia, Cupido Concetta, D'Acunzi Francesco, D'Aniello Raffaele, Della Porta Alessandro, Della Porta Luigina, Esposito Giovanna, Ferrentino Filomena Valentina, Forte Maria Annunziata, Gambardella Rosanna, Grimaldi Lorella, Manzo Raffaella, Molinaro Raffaella, Oliva Alessandra, Oliva Domenico, Oliva Elisa, Oliva Lidia Francesca, Pasi Nicoletta, Petrosino Antonio, Petrosino Elena, Pomposelli Antonio, Rescigno Gerarda, Senatore Vincenzo, Zito Domenico, Zito Mario.

Comunica, altresì, che a norma dell'art. 13 dello statuto dell'associazione per le modifiche dello stesso l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e la delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti e che in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente illustra in maniera esaustiva le modifiche da apportare allo statuto dell'associazione per adeguarlo a quanto previsto dal D.L.G.S. n.117/2017 e da lettura del testo completo del nuovo statuto dell'associazione.

Dopo ampia ed esaustiva discussione il Presidente, accertato che sono presenti i tre quarti dei soci, pone ai voti per alzata di mano l'adeguamento dello statuto a quanto previsto dal D.L.G.S. 117/2017. I voti favorevoli sono 37, quelli contrari zero e i soci astenuti zero. Il nuovo statuto dell'associazione è così approvato e forma parte integrante del presente verbale.

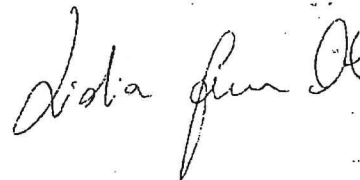
Alle ore 19.45 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

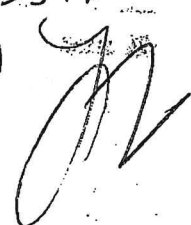


A.I.L.M.A.G.
Associazione italiana lotta al melanoma
Amici di Gabriella Pomposelli
Via Torre, 9 - 84085 Mercato San Severino (SA)
info@ailmag.it www.ailmag.it
Tel. 081 379 7728 - C. F. 95169190659

Il Presidente



RECEVUE
E
3594
27/12/20



STATUTO

DELL' O.D.V. ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA AL MELANOMA "AMICI DI GABRIELLA POMPOSELLI" A.I.L.M.A.G.



A.I.L.M.A.G.
Via Tiro
Tel. 01378 7777

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e smi., del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ODV Associazione italiana lotta al Melanoma "Amici di Gabriella Pomposelli" A.I.L.M.A.G., assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Terre n. 9, nel comune di Mercato San Severino (SA)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/17 e smi., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- azioni tese all'informazione e alla prevenzione da tumore, malattie rare e/o genetiche anche attraverso campagne informative, di screening e di sensibilizzazione;
- realizzazione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e socio-educativi rivolti a soggetti fragili quali a titolo esemplificativo e non esaustivo minori, anziani e diversamente abili ed in particolare per i soggetti affetti da tumore, malattie rare e/o genetiche ovvero affetti da melanoma ed alle loro famiglie. A tale fine, l'Associazione potrà gestire servizi sia domiciliari, sia semiresidenziali che residenziali anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private;
- l'affermazione della centralità della persona e dei suoi diritti, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale;
- radicamento nella comunità territoriale della cultura della convivenza civile dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali, quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci anche mediante indagini e ricerche;
- promuovere incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio in particolare sul tema del dopo di noi e del miglioramento dei servizi di diagnosi, terapia e assistenza anche domiciliare, di accesso ai farmaci innovativi;
- promuovere l'informazione sulla tutela dei diritti in ambito sociale, sanitario, previdenziale, assistenziale sia di soggetti affetti da tumore, malattie rare e/o genetiche che dei loro familiari;
- promuovere attività di studio, ricerca ed intervento rivolti ad utenti e loro familiari, ad operatori dei servizi sanitari adibiti alle cure e all'assistenza dei malati di tumore, in particolare di melanoma;

A.I.L.M.A.G. 84085 Mercato San Severino (CS) Via Garibaldi 9

A.I.L.M.A.G.
 Associazione Italiana per la Lotta al Melanoma
 Onlus di Solidarietà Nazionale
 Via Garibaldi 9 - 84085 Mercato San Severino (CS) Italia
 Info: aillmag@comunicazione.it
 Tel. 081 379 7728 - C.F. 95160100639

Pagina 3

- promuovere ricerche scientifiche di particolare interesse sociale e sanitario, svolte direttamente o affidate ad università, enti di ricerca o altri enti pubblici e/o privati a favore dei soggetti colpiti da tumore, malattie genetiche e rare, in particolare per quei soggetti colpiti da melanoma e sue complicanze;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento ed attività di consulenza rivolti ad utenti, a familiari ed operatori dei servizi sanitari;
- istituzione di borse di studio, premi alla ricerca o altro a favore di ricercatori e di soggetti meritevoli che si siano impegnati nell'ambito della ricerca scientifica per la lotta ai tumori, alle malattie rare e genetiche, in particolare per la lotta al melanoma;
- promuovere sinergie territoriali con enti pubblici e privati impegnati nello studio, la cura e la prevenzione dei tumori, malattie rare e genetiche, in particolare modo il melanoma e le sue complicanze.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransferibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

A.I.L.M.A.G. 84085 Mercato San Severino (SA) Via Tiberina 9

A.I.L.M.A.G.

Assemblea Nazionale Italiana Melanoma
Onlus
Via Tiberina, 9 - 84085 Mercato San Severino (SA)
www.aillmag.it
Tel. 081 375 7738 - C.F. 95167100659

Pagina 4

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS e smi;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo (nominato nel caso si verifichino le condizioni di legge)
- il Comitato Scientifico

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp, pubblicazione sul sito dell'Associazione spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

A.I.L.M.A.G.

Associazione Italiana Italia di Medicina
Emiliana e Romagna Compositi

Via Roma, 1 - 41043 Merano San Severino (SA)

Internet: <http://www.aillmagg.it>

Tel. 081 379 7728 - C.F. 08104190639

A.I.L.M.A.G. 34085 Merano San Severino (SA) Via Trento 9

Pagina 6

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile e smi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile e smi.

Il Consiglio Direttivo compie tutti i li atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sull'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

A.I.L.M.A.G. 34085 Merano San Severino (S. Vito) - Italia

A.I.L.M.A.G.
Associazione Italiana Italia al Montebello
Amici di Cattedrale Pagnanelli
Via Trieste 5 - 34085 Merano San Severino (S. Vito)
Tel. 081 3747735 - C.F. 95169190659
Pagina 7

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tutti organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e smi.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 e smi, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

A.I.L.M.A.G.

Associazione Italiana per la Malattia Genetica

Indirizzo: Via Tevere, 9 - 00187 Roma

A.I.L.M.A.G., 84085 Merano San Severino (SA), Via Tevere 9

Via Tevere, 9 - 00187 Roma

Info: info@ailmag.it - www.ailmag.it

Tel. 061 379 7738

C.F. 93169100659

Pagina 8

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

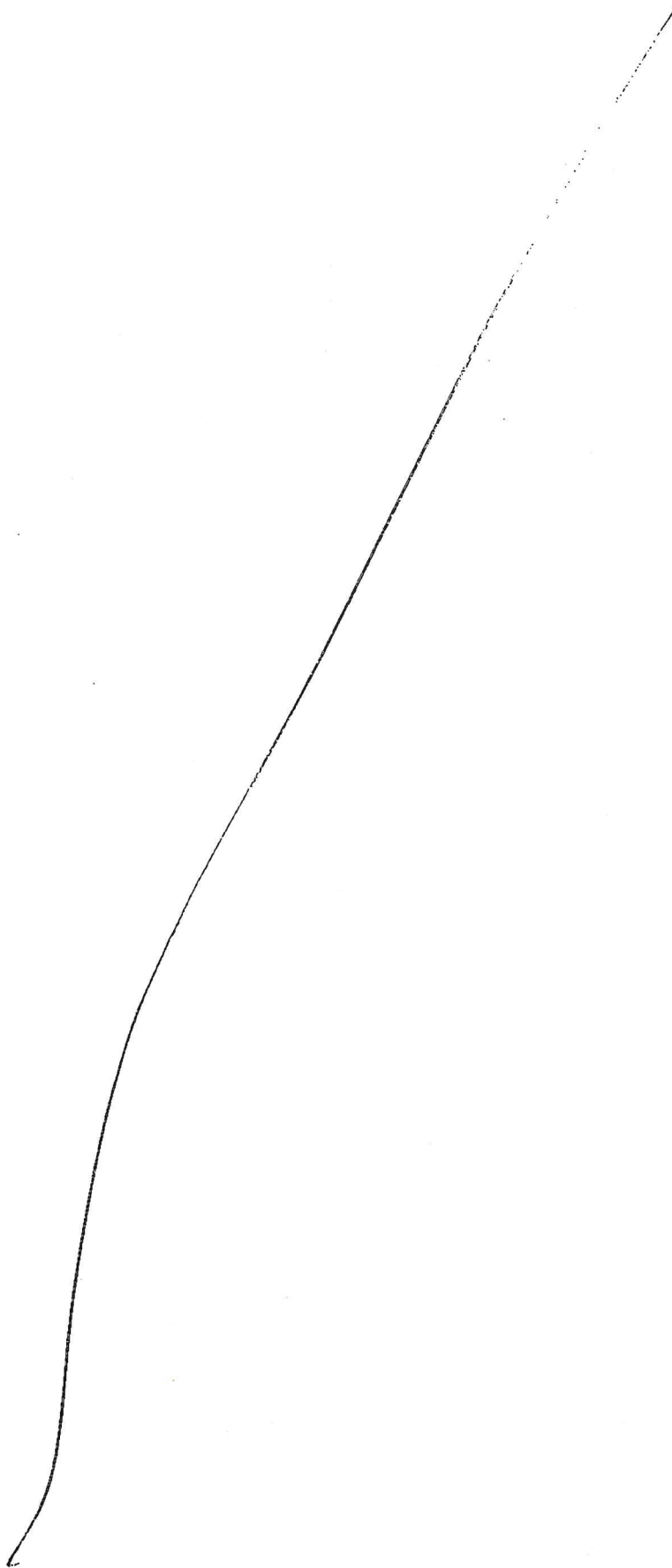
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e smi.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e smi.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e smi, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 e smi.

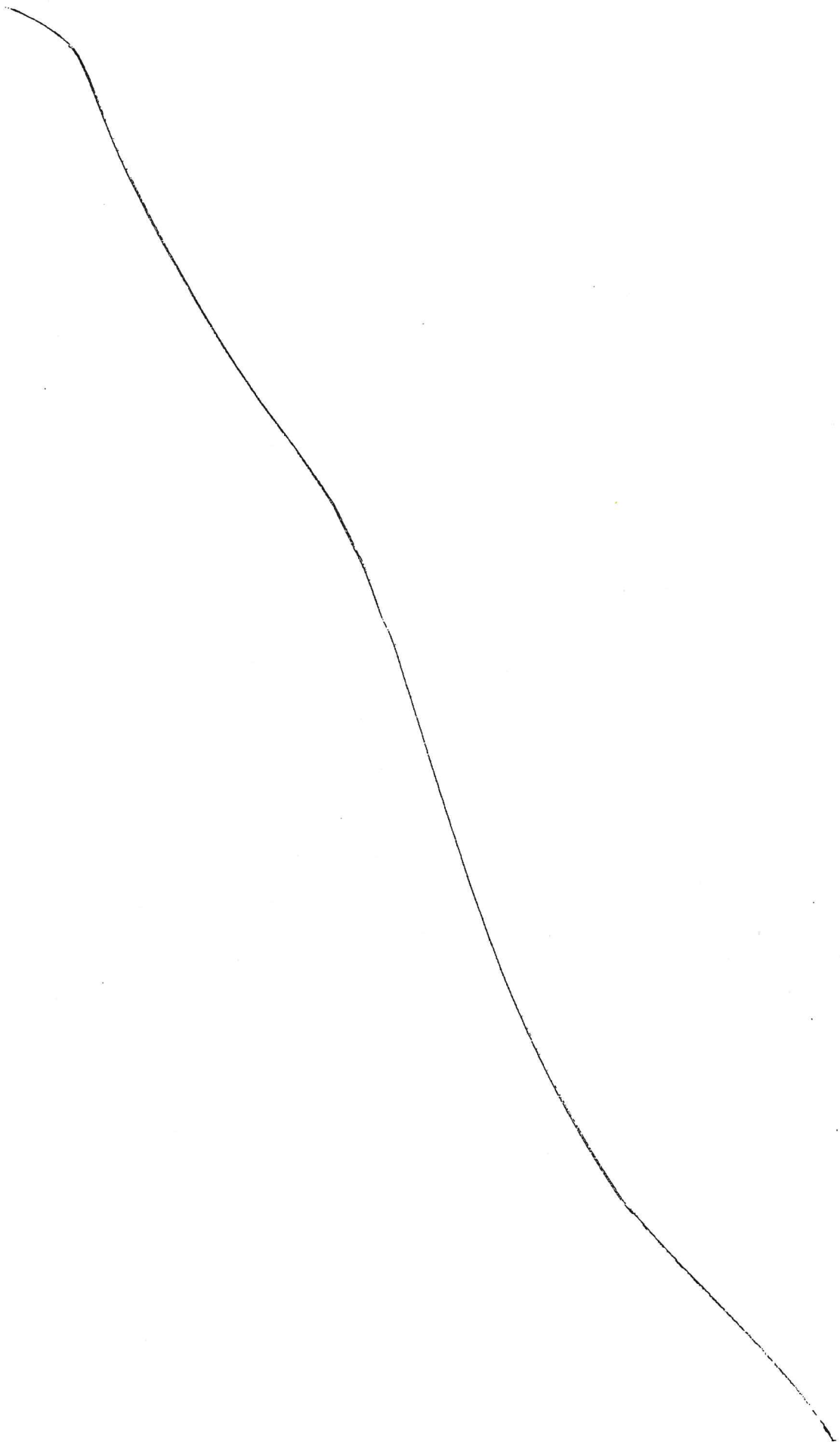
L'acronimo BTS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A.L.L.M.A.G.

A.L.L.M.A.G. 84035 Mercato San Severino (SA), Via D'Amato 11/2

Tel. 091 377 7718 C.F. 95169190639

Pagina 10



21 - 8